

**Contratto relativo al noleggio quinquennale di apparecchiature elettromedicali riabilitative comprensiva della fornitura di un software dedicato per la gestione integrata del ciclo terapeutico finalizzato alla riorganizzazione della rete riabilitativa dell’Azienda S. L. di Viterbo.**

**CIG** .....

L’anno 201\_\_, il giorno \_\_, del mese di \_\_\_\_\_, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice Amministrazione Digitale”:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO** (di seguito denominata per brevità “ASL”, “Stazione Appaltante”, “Azienda”/”Amministrazione”) –

Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Daniela Donetti, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la carica in Via Enrico Fermi, 15 - 01100 VITERBO;

e la Ditta ..... Sede Legale Via ..... –  
..... (:) P.I. n. .... (di seguito denominata per brevità

“Aggiudicatario” “Ditta Aggiudicataria” “Fornitore” “Affidatario”), iscritta alla Camera di Commercio di ....., e rappresentata dal Dott.

....., nato a .....(:) il ..... C.F.  
..... e dal Dott. ....., nato a ..... (:) il ..... C.F.

....., in qualità di ..... a firma congiunta (*come risultante da procure notarili a conoscenza delle parti e agli atti*) **ALLEGATO N° 1**

**Copie Carta d’Identità N° .....e N° .....**) convengono a quanto di seguito riportato:

**PREMESSO**

- Che con deliberazione DG n. .... del ..... con la quale è stata

autorizzata l'indizione, di una procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, per l'acquisizione in noleggio di apparecchiature elettromedicali riabilitative comprensiva della fornitura di un software dedicato per la gestione integrata del ciclo terapeutico finalizzato alla riorganizzazione della rete riabilitativa dell'Azienda S. L. di Viterbo, per la durata di anni 5 (cinque) con eventuale riscatto finale, per un importo complessivo quinquennale posto a base d'asta pari a €136.000,00 iva esclusa;

- Che con deliberazione DG n. .... del ..... è stata aggiudicata alla ditta ..... la fornitura della procedura di cui trattasi, per un canone di noleggio complessivo quinquennale pari a € .....- iva esclusa, dettagliatamente configurati come da offerta tecnico- economica n. .... del ....., allegata in copia al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, (**ALLEGATO N° 2** – **Offerta Tecnico- Economica n. ....del .....**);

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, ovvero, la documentazione di gara e l'offerta tecnica, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. .... del ..... rilasciata da ..... per una somma garantita di € ..... e con validità sino al ..... (**ALLEGATO N°3** – **Copia Polizza n.**

..... del ..... + Certificazioni).

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO**

Oggetto del presente appalto è l'attivazione di un contratto di noleggio operativo della durata di 5 (cinque) anni, con opzione di eventuale riscatto finale, di un sistema dettagliatamente configurato come da offerta tecnico-economica n. .... del ..... (ALLEGATO N° 2) comunque nel rispetto delle caratteristiche tecniche minime e dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti, che comprenda le seguenti forniture e processi:

- la fornitura, in noleggio, per tutta la durata del contratto (anni cinque), di apparecchiature per la riabilitazione;
- la fornitura, in noleggio, per tutta la durata del contratto (anni cinque), di sistema per l'analisi biometrica e baropodometrica in alta risoluzione, ovvero con almeno 6 sensori per ogni cm quadrato.
- la fornitura, in noleggio, per tutta la durata del contratto (anni cinque), di un software dedicato per la gestione ed il monitoraggio della terapia riabilitativa, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
- la fornitura in noleggio, per tutta la durata del contratto (anni cinque), di hardware integrato con il sistema software che dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:
  - ✓ Server in cluster o da altro sistema che dia garanzie equivalenti di continuità di servizio in caso di guasti;
  - ✓ Postazioni (PC) per le esigenze di ciascun ambulatorio riabilitativo.

• la fornitura, in noleggio, per tutta la durata del contratto (anni cinque), di un sistema integrato di telemedicina dedicata alla postura come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

• la fornitura, in noleggio, per tutta la durata del contratto (anni cinque), di hardware a corredo del sistema integrato di telemedicina che dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- ✓ consegna 40 tablet con programmi preinstallati;
- ✓ installazione, configurazione e attivazione di tutti gli apparati software, hardware e delle apparecchiature elettromedicali;
- ✓ messa a regime della soluzione nel suo complesso con attivazione di tutte le componenti;
- ✓ addestramento e formazione;
- ✓ supporto al collaudo;
- ✓ garanzia full-risk e manutenzione successiva all'entrata in esercizio;
- ✓ consulenza medica specialistica per almeno 12 mesi;
- ✓ supporto di bio-ingegnere in loco per tutto il periodo di noleggio; eventuali proposte aggiuntive.

Si precisa, inoltre, che la fornitura di tutte le apparecchiature dovrà essere del tipo "chiavi in mano" e, quindi, comprensiva di lavori impiantistici etc., di ogni componente e di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per l'installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle apparecchiature.

Si precisa altresì che il noleggio operativo richiesto dovrà essere omnicomprensivo della fornitura di tutti i materiali di consumo (monouso e pluriuso) e consumabili eventualmente occorrenti al corretto e costante

funzionamento delle attrezzature offerte, senza alcuna esclusione e senza limiti di quantità.

**Servizi Migliorativi**

**Vedi migliorie varie + tempistiche**

**ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA**

Il canone di noleggio complessivo quinquennali è pari a € ..... - iva esclusa, pari a n. 20 (venti) canoni trimestrali posticipati pari a € ..... – iva esclusa. Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

Il noleggio operativo di cui al presente appalto avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data dell'ultimo collaudo, riportante esito positivo che sarà rilasciato dalle preposte UU.OO. Aziendali, e con opzione di eventuale riscatto finale a scadenza contrattuale.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

In particolare si fa presente che il noleggio operativo di cui al presente appalto, potrà essere variato in aumento, nell'arco della durata contrattuale, avanzando richiesta all'Aggiudicatario di implementazione “chiavi in mano” della dotazione strumentale (AA.EE., hardware, software, etc. oggetto del presente appalto), di una percentuale pari al 30% del valore di aggiudicazione, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per modifiche organizzative e sanitarie di locali/reparti già esistenti ovvero aperture di nuovi locali/reparti, ciò secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi..

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di disporre una proroga tecnica dell'Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un periodo di mesi 6 (sei).

Le opzioni di cui sopra saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante.

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora sopravvenissero, da parte delle Autorità Regionali competenti, dinieghi autorizzativi rispetto al noleggio oggetto di appalto, ovvero disposizioni in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

È facoltà dell'Amministrazione procedere eventualmente al riscatto sistemi

forniti dall'Aggiudicatario al termine del periodo contrattuale, secondo quanto indicato in offerta tecnico-economica n. .... del .....

**(ALLEGATO N° 2).**

**ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA / COLLAUDO  
DELLE APPARECCHIATURE**

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare ed installare chiavi in mano tutte le apparecchiature, nessuna esclusa, entro 60 giorni dalla ricezione del contratto repertoriato, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara.

I relativi collaudi funzionali e di sicurezza dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di installazione, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara dall'Aggiudicatario. Le date dei collaudi, da eseguirsi in contraddittorio, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione e dovranno avvenire alla presenza di un referente della stessa. L'esito positivo dei collaudi dovrà essere attestato da appositi certificati. Dalla data dell'ultimo collaudo decorreranno i cinque anni di noleggio. Analoga procedura dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di una apparecchiatura elettromedicale ovvero di una strumentazione HW e/o SW. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui l'Amministrazione Appaltante comunica il rifiuto del collaudo. I collaudi dovranno verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità di ogni strumentazione e apparecchiatura, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a

quelle di cui al D.Lgs. n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna, collaudo, ritiro e sostituzione, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

#### **ART. 4 - LUOGO DI CONSEGNA**

Le apparecchiature elettromedicali e le strumentazioni hardware e software dovranno essere fornite ed installate "chiavi in mano" presso le sedi del Centro Specialistico (HUB) e dei tre ambulatori delle strutture periferiche (SPOKE) di questa ASL Viterbo.

Analogamente, anche i materiali di consumo e consumabili eventualmente occorrenti al funzionamento delle attrezzature dovranno essere consegnate presso le sopra menzionate sedi a semplice richiesta di questa S.A..

La sede HUB è individuata presso il Presidio Ospedaliero di Montefiascone, Via Donatori di Sangue 19, 01027 Montefiascone VT.

La sede Spoke 1 è individuata presso il Presidio Ospedaliero di Viterbo, Strada Sammartinese km. 3, 01100 Viterbo VT.

La sede Spoke 2 è individuata presso il Presidio Ospedaliero di Tarquinia, Viale Igea 1, 01016 Tarquinia VT.

La sede Spoke 3 è individuata presso Il Presidio Ospedaliero di Ronciglione, Via dell'Ospedale Sant'Anna 17, 01037 Ronciglione VT.

Per il dettaglio delle quantità e delle tipologie delle attrezzature da fornire ed installare chiavi in mano presso le sedi di cui sopra, si rimanda alle tabelle di cui al Capitolato Tecnico.

#### **ART. 5 - PERIODO DI PROVA**

La ASL si riserva un periodo di prova di 30 giorni dopo il collaudo definitivo,

per accertare la rispondenza delle apparecchiature, dei materiali di consumo/consumabili e di quant'altro fornito, a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio e senza riconoscere all'Affidatario alcun corrispettivo.

#### **ART. 6 - FORMAZIONE**

Durante il periodo di installazione e attivazione delle apparecchiature elettromedicali e strumentazioni HW e SW, l'Aggiudicatario dovrà inviare gratuitamente, in luogo, tecnici specializzati che dovranno fornire al personale sanitario dell'Azienda i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso.

La presenza dei tecnici dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature elettromedicali e strumentazioni HW e SW da parte del personale dell'Azienda SL.

Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale addetto un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature/strumentazioni HW e SW installate.

L'Aggiudicatario dovrà anche mettere a disposizione per la durata di almeno mesi 12 personale medico specializzato e in grado di gestire i dati provenienti dalle apparecchiature biometriche e dal software terapeutico al fine di monitorare l'esattezza delle procedure ed incrementare le possibilità terapeutiche con il personale addetto di ciascun presidio.

#### **ART. 7 – ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE / ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Appaltatore deve assicurare la continuità del servizio attraverso un piano di trattamento di tipo full-risk comprensivo:

a) degli interventi di manutenzione preventiva programmata per apparecchio, comprensiva dei materiali di consumo/consumabili, con le periodicità previste dal manuale d'uso e normativa vigente. La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare, per ogni macchina, la relazione annua sullo stato di buon funzionamento dell'apparecchio secondo la vigente normativa;

b) di illimitati interventi di manutenzione correttiva su richiesta, telefonica o a mezzo fax, di personale ASL autorizzato, comprensiva di tutte le parti di ricambio e materiali necessari al funzionamento ottimale delle strumentazioni, entro le 24 ore consecutive successive (esclusi festivi) dalla richiesta stessa;

c) della fornitura di apparecchiature di scorta secondo la normativa vigente in materia;

d) della sostituzione con apparecchio identico in caso di guasto irreparabile o, in ipotesi di guasto con fermo temporaneo, superate le 48 ore consecutive successive dall'evento ove il guasto non sia stato risolto;

e) degli aggiornamenti tecnologici o nuove versioni di programma sulle apparecchiature offerte in noleggio;

f) addestramento all'utilizzo della strumentazione per il personale aziendale.

Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l'installazione sono a carico dell'appaltatore.

Saranno altresì ad integrale carico dell'Affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

1) l'installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni presso i siti

individuati dalla ASL, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;

2) la perfetta efficienza delle apparecchiature/strumentazioni HW e SW per l'intera durata contrattuale che decorrerà dalla data dell'ultimo collaudo positivo;

3) la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;

4) l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura e di ogni strumentazione HW e SW fornite;

5) la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;

6) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Con riguardo alla fornitura di tutti i materiali di consumo (monouso e pluriuso) e/o consumabili eventualmente occorrenti al funzionamento delle attrezzature offerte, l'Appaltatore dovrà assicurare la consegna, a propri oneri e spese, entro e non oltre le 48 ore consecutive successive (esclusi festivi)

dalla richiesta che sarà avanzata, telefonicamente ovvero mezzo fax oppure e-mail, da personale autorizzato della Stazione Appaltante.

In merito alla consegna, l'Aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché delle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, in ogni caso entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta della Stazione Appaltante, ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del Committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del Committente per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

In caso di mancata o ritardata consegna ovvero di mancata o ritardata sostituzione, l'Azienda SL si riserva di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale di consumo (monouso e pluriuso) e dei consumabili, con addebito all'Aggiudicatario inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Gli eventuali materiali di consumo monouso che saranno forniti dall'Appaltatore in ragione del presente appalto, dovranno avere una validità

ed una scadenza non inferiori ai  $\frac{3}{4}$  della durata prevista.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

#### **ART. 8 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE**

Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre in commercio nuove apparecchiature elettromedicali ovvero nuove strumentazioni HW e SW analoghe a quelle oggetto del contratto di noleggio, migliorative per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., nonché aggiornamenti relativi all'hardware e al software, sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall'Azienda SL medesima e previa sua autorizzazione) le apparecchiature esistenti e/o il software, ferme restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa Stazione Appaltante.

Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l'installazione sono a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO**

La ASL di Viterbo emetterà trimestralmente, con canone fisso, degli ordinativi sul sistema amministrativo-contabile aziendale denominato "ODOO" che verranno debitamente trasmessi a codesta ditta per la relativa fatturazione.

Pertanto, le fatture, avranno una cadenza trimestrale posticipata, con canone fisso e verranno debitamente liquidate previa verifica di corretta esecuzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario.

Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta, nei termini di

legge dalla data della fattura.

Il Fornitore dichiara di assoggettarsi alle disposizioni del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00308 del 3/7/2015, il quale si intende integralmente recepito pur se non materialmente allegato al presente atto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

La liquidazione delle fatture è subordinato all'accertamento e controllo effettuato dal DEC, circa i singoli ordinativi (per singolo accesso giornaliero), individuato con Deliberazione Generale n° ...../..... Direttore  
.....

La fatturazione emessa dalla ditta aggiudicataria dovrà contenere numero di d'ordine, DDT, numero di deliberazione di aggiudicazione e CIG.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: .....

IBAN IT .....

**ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.**

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esautività delle forniture, necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

La ditta aggiudicataria si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio

o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Azienda contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto del servizio.

A tal proposito, la ditta aggiudicataria dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO n° 4 Copia Assicurazioni R.C.T – :::::::::::::::::::::::::::::: nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di Gara con massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.**).

E' fatto obbligo all'aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia dell'attestato dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il

termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie

di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale

	e retributiva da parte dell'Appaltatore;	
	e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;	
	f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;	
	g) violazione degli obblighi di condotta derivanti «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Direttore Generale del 18 gennaio 2018, n. 33, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.	
	h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;	
	i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;	
	j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;	
	k) frode nell'esecuzione del Contratto;	
	l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;	
	m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.	
	Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C..	
	In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad	

incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

### **Clausola risolutiva**

Ai sensi dell'art. 1353 e ss. c.c., il presente appalto è sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dall'attivazione del nuovo appalto aggiudicato a seguito di gara Regionale, aggregata o Consip.

All'avverarsi della condizione risolutiva di cui sopra la Ditta rinuncia a qualsivoglia richiesta di risarcimento danni o indennizzo di qualunque genere.

### **ART. 12 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

**ART. 13 - CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario ha dichiarato di avvalersi/non avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

In caso di subappalto – Vedi Capitolato Tecnico

**ART. 14 – PENALI**

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il

risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 C.C., l'Appaltatore sarà

tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

1. € **500,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature/Strumentazioni HW e SW, rispetto al termine richiesto nel Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
2. € **250,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo e/o consumabili, rispetto al termine richiesto nel Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
3. € **500,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
4. € **500,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo già concordate con questa ASL;
5. € **500,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature/Strumentazioni HW e SW (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo, rispetto al termine richiesto nel Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
6. € **250,00** per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione dei materiali di consumo e/o consumabili che saranno rifiutati da questa ASL per le motivazioni e rispetto al termine richiesto nel Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la propria

	offerta se migliorativo;	
	7. € 5.000,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale messa a disposizione, per la durata di almeno 12 mesi, di personale medico specializzato per l'esecuzione delle attività richieste nel Capitolato Tecnico;	
	8. € 5.000,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto richieste nel Capitolato Tecnico e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Amministrazione Appaltante;	
	9. € 5.000,00 in misura fissa, in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di riferimento, all'obbligo di Manutenzione Preventiva Programmata delle Apparecchiature/Strumentazioni HW e SW;	
	10. € 2.500,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale produzione della relazione annua sullo stato di buon funzionamento delle apparecchiature richieste nel Capitolato Tecnico;	
	11. € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle Apparecchiature/Strumentazioni HW e SW, rispetto al termine richiesto nel Capitolato Tecnico ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;	
	12. € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione con identiche Apparecchiature/Strumentazioni HW e SW in caso di guasto irreparabile o, in ipotesi di guasto con fermo	

temporaneo, superate le 48 ore consecutive successive (o minor periodo se proposto in gara dall'Aggiudicatario) dall'evento, ove il guasto non sia stato risolto;

13. € **2.500,00** in misura fissa, al verificarsi di ripetuti e frequenti guasti non bloccanti e malfunzionamenti complessivamente superiori a n. 25 episodi per anno solare, nel corso del periodo di validità contrattuale, a danno delle Apparecchiature/Strumentazioni HW e SW installate.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con

gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

**ART. 15 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.**

**n. 165/2001**

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”.

**ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35° del Decreto-Legge n. 179

del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'Aggiudicatario in proporzione all'importo a base d'asta nella misura massima complessiva e indicativa di € 6.000 (Euro seimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto all'ASL entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

#### **ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 s. m. i., la vigente legislazione regionale per le ASL e tutta la documentazione di gara.

Le disposizioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

**Letto, approvato e sottoscritto**

.....

**Azienda SL di Viterbo**

.....

**Il Direttore Generale**

**Dott. ....**

**Dr.ssa Daniela Donetti**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

.....

**Azienda SL di Viterbo**

.....

**Il Direttore Generale**

**Dott. ....**

**Dr.ssa Daniela Donetti**

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 "Codice Amministrazione Digitale".**